

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA T. MOMMSEN, 20"

Via T. Mommsen n.20 - 00179 Roma — Tel. 06 787849 - 06 78398074
e-mail: rmic8cu003@istruzione.it - e-mail pec: rmic8cu003@pec.istruzione.it
sito web: http://www.mommsen.edu.it - CUFE: UF8KYX
C.M. RMIC8CU003 — C.F. 97199450582 — Distretto XVII — Ambito territoriale Lazio 5

Roma, 16/02/2024

Ai docenti: scuola primaria e secondaria Alle famiglie e tutori legali degli alunni: scuola primaria e secondaria

CIRCOLARE N. 35

Oggetto: Nuovi obblighi di controllo della frequenza scolastica

In seguito all'entrata in vigore del c.d. "Decreto Caivano" (vedi link¹ e testo allegato), che introduce pene detentive fino a un massimo di due anni per i titolari della responsabilità genitoriale che non rispettano l'obbligo scolastico, i docenti segnaleranno alla Dirigenza gli alunni che si trovino in **una** o entrambe le due seguenti condizioni:

- 1. 15 giorni o più di assenza **anche non consecutivi**, senza giustificati motivi, negli ultimi tre mesi;
- 2. totale delle ore di frequenza, nell'anno scolastico, inferiore ad un quarto (vale a dire aver totalizzato più di 780 ore o 130 giorni di assenza).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Federico Spanò

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)

¹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-14&atto.codiceRedazionale=23A06292&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

[...]

Art. 12

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione

2. [...] i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

[...]

- 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
- 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
- 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 (4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.), e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101 (4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.).

Lo stesso Decreto ha modificato il Codice Penale introducendo il seguente Art. 570 ter:

"Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno."

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993